SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 923)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti
e *ad interim* della Marina Mercantile

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1977

Modifica dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo all'attribuzione dei contributi di sorveglianza governativa, dovuti dai concessionari di pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione dei contributi di sorveglianza governativa a carico dei concessionari di pubblici servizi di trasporto è prevista dalla legge 9 marzo 1949, n. 106, modificata dall'articolo 13 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, per quanto concerne l'entità del tributo.

Tali diritti, che rappresentano un contributo nelle spese per la sorveglianza svolta dalla pubblica Amministrazione sulla costruzione degli impianti e sull'esercizio dei pubblici servizi di trasporto, affluivano interamente all'Erario.

Per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, lo Stato ha accordato l'attribuzione di parte dei contributi in questione a favore dei Comuni, in quanto nuovi titolari del potere concessionale in materia di filovie, funicolari aeree, slittovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaie, autoservizi per viaggiatori e bagagli, eccetera e quindi competenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4

ad esercitare parte delle funzioni già effettuate dagli organi statali.

Inoltre, parte del gettito relativo ai contributi di sorveglianza governativa è stata trasferita all'Azienda ferroviaria statale, la quale, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 1968, n. 1201, ha assunto tutte le competenze in materia di binari di raccordo destinati a servire stabilimenti industriali e commerciali diramantisi da impianti delle Ferrovie dello Stato.

Altre norme, riguardanti le Regioni a statuto speciale, hanno poi disposto l'attribuzione parziale o totale dei contributi alle Regioni medesime.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento regionale, funzioni statali in materia di pubblici servizi di trasporto sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario, a norma degli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, o delegate alle Regioni stesse a norma dell'articolo 15 del decreto medesimo.

Poichè, quindi, in ordine ai servizi di trasporto trasferiti o delegati alla competenza delle Regioni a statuto ordinario, queste ultime sono divenute titolari delle funzioni di sorveglianza sulla regolarità dell'esercizio, ferma restando allo Stato (articolo 9 del citato decreto n. 5 del 1972) la vigilanza sulla sicurezza dei servizi stessi, si è ravvisata la opportunità, per ragioni equitative, di prevedere l'attribuzione di una aliquota dei contributi anche alle Regioni medesime, in analogia a quanto disposto per i Comuni dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 771.

Tale attribuzione può essere disposta provvedendo alla sostituzione di detto articolo 67 con la norma di cui all'unito disegno di legge.

Nella stesura del testo, l'articolo 67 è stato formulato *ex novo*, avendo dovuto tener conto che, per il caso di servizi esercitati per mezzo di aziende regionalizzate, provincializzate o municipalizzate, viene meno l'ipotesi dell'emanazione dell'atto di concessione, atteso che le aziende in parola, pur essendo dotate di larga autonomia amministrativa, non rivestono la qualità di soggetti giuridici distinti dagli enti locali.

Con l'occasione, si è ritenuto di portare a 10 il fattore di moltiplicazione delle misure stabilite nel 1949 per i contributi in questione, elevando a tale valore il fattore 3,5 previsto dall'articolo 13 della legge 1° febbraio 1960, n. 26.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, è sostituito come segue:

« I contributi dovuti a termini della legge 9 marzo 1949, n. 106, per la sorveglianza sulla costruzione degli impianti fissi e sull'esercizio dei pubblici servizi di trasporto spettano all'Erario per l'intera misura allorchè la costruzione o l'esercizio sono concessi con atto dell'Amministrazione governativa; altrimenti spettano all'Erario per una metà, per l'attività di sorveglianza di competenza del Ministero dei trasporti in relazione all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5. L'altra metà è di attribuzione dell'Ente concedente.

Per la sorveglianza nei confronti di servizi di trasporto esercitati da Enti locali territoriali e loro consorzi, la quota dei contributi di attribuzione statale è ripartita a metà con l'Ente Regione nella cui circoscrizione viene esercitato il servizio di trasporto ».

Art. 2.

Le misure dei contributi di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106, sono moltiplicate per 10, anzichè per 3,5, a modifica dell'articolo 13 della legge 1° febbraio 1960, n. 26.

Le nuove misure hanno applicazione dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.